

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2181 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

sulla pubblicazione con limitazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento alla norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012,

considerando quanto segue:

- (1) Qualora una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, copra uno o più requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE, si presume che i dispositivi fabbricati conformemente a tale norma soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza in questione.
- (2) Il 12 febbraio 2000, all'atto della pubblicazione dell'elenco delle norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la Commissione europea ha inviato un avviso riguardante la norma armonizzata EN 795:1996, precisando che «la presente pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti nelle classi A, C e D [...] per i quali non vi è presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE».
- (3) In una sentenza del 21 ottobre 2010 nella causa C-185/08, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le disposizioni della norma EN 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A 1, non sono contemplate dalla direttiva 89/686/CEE;
- (4) Il 3 agosto 2012 la Francia ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio», armonizzata nel quadro della direttiva 89/686/CEE. La norma è stata approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 9 giugno 2012, ma il suo riferimento non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) L'obiezione formale si basa sul fatto che i dispositivi di ancoraggio fissi, ai quali sono collegati dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto — come un'imbracatura di sicurezza, un laccio con ammortizzatore e altri elementi di collegamento — formano parte integrante di una struttura o di una parete rocciosa. I dispositivi di ancoraggio che formano parte integrante di una struttura non sono considerati DPI, bensì dispositivi esterni al DPI e pertanto complementari. In tal caso, soltanto gli elementi di raccordo devono essere considerati DPI.

⁽¹⁾ GUL 399 del 30.12.1989, pag. 18.

⁽²⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

